
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Atto di citazione: termine assegnato per la costituzione inferiore a quello previsto

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poichè in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.

Tribunale de L'Aquila, sentenza del 22.7.2015

...omissis...

2. In via preliminare, va rilevato che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale eccepiva la nullità della citazione in quanto non era inserito, nell'atto introduttivo, l'avviso della decadenza di cui all'articolo 38 C.p.c. Sosteneva, pertanto, di essersi costituito al solo scopo di rilevare la nullità della citazione. Nel caso di specie, il convenuto si costituiva facendo rilevare la citata irregolarità, tuttavia, egli non chiedeva contestualmente la fissazione di una nuova prima udienza nel rispetto dei termini a comparire, con la conseguenza che non potrà essere accolta la predetta eccezione preliminare. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che si condivide integralmente, "in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poichè in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa." (cfr. C. Cass., sez. II, sent. n. 21957 del 16/10/2014; cfr anche, ex multis, C. Cass., sez. II, sent. N.12129 del 02/07/2004). Ne deriva che la costituzione senza istanza di fissazione di nuova prima udienza sana il vizio della citazione e, pertanto, andrà rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale.

3. Passando al merito della controversia, va accolta la domanda degli attori. Questi chiedevano l'accertamento della mancata esecuzione delle opere indicate nel decreto di esproprio nei termini previsti, con la conseguente decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la retrocessione totale del bene.

Risulta fondamentale l'individuazione della normativa applicabile nel caso di specie, ovvero il testo unico degli espropri, oppure l'articolo 63 della legge 2359 del 1865. Ai sensi dell'articolo 57 del d.p.r. 327 del 2001, le disposizioni del testo unico delle espropriazioni si applicano soltanto ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del dpr 327/2001, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità. Orbene, secondo gli attori la procedura di esproprio sarebbe cominciata con delibera numero 2 del 3 gennaio 2003 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale aveva approvato il progetto di costruzione di uno stabilimento sul terreno dei Gxxx. In forza di tale delibera sarebbe stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera e, pertanto, risulterebbe applicabile la disciplina antecedente al testo unico delle espropriazioni, ovvero la legge 2359 del 1865, posto che le nuove disposizioni legislative sono entrate in vigore il 1 luglio 2003. Secondo la convenuta Rxxxx nel caso di specie si applica il d.p.r. 327 del 2001 in quanto il procedimento espropriativo troverebbe la sua origine nella determinazione n. 14 del 9 settembre 2003. Inoltre, non vi sarebbe una sostanziale differenza tra la disciplina antecedente e quella attuale in quanto per entrambe risulta necessaria l'inutilizzazione del fondo per gli scopi previsti nella dichiarazione di pubblica utilità.

Gli attori producevano la deliberazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale n. 2 del 3 gennaio 2003 (cfr. doc. all. 2 fascicolo Tar xxxrenti).

Nella predetta deliberazione, il consorzio convenuto esprimeva parere favorevole al progetto presentato xxxx e determinava di procedere all'esproprio, previa occupazione d'urgenza, dei terreni ricompresi nel lotto industriale assegnato alla RxxxA. In forza dell'articolo 17 della legge della Regione Abruzzo n. 56 del 1994 "l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, degli altri enti territoriali, dei Consorzi per lo sviluppo industriale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse". Pertanto, va ritenuto che, essendo l'approvazione del progetto del 3 gennaio 2003, ed essendo la stessa equiparata alla dichiarazione di pubblica utilità, andrà applicata, nel caso di specie, la disciplina della legge 2359 del 1865 vigente in quel momento. In forza degli articoli 60 e 63 della predetta normativa, se dopo la dichiarazione di pubblica utilità il fondo sottratto al privato non è stato trasformato nel senso indicato dalla dichiarazione, gli espropriati hanno diritto ad ottenerne la retrocessione del bene. Pertanto, gli espropriati possono rivolgersi all'autorità giudiziaria che, pronunciata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, può decretare la restituzione dei beni espropriati mediante il pagamento del prezzo.

Orbene, con decreto di esproprio dell'8 aprile 2005 veniva disposta a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila l'espropriazione di alcuni immobili, tra cui il terreno degli attori, necessari per i lavori di costruzione di uno stabilimento industriale a vantaggio della ditta Rexxxa. Nella predetta determina veniva previsto che i termini finali per le espropriazioni erano fissati al 3 gennaio 2006, mentre quelli per i lavori erano fissati al 28 ottobre 2006. Inoltre, si dava atto che con la determinazione n. 14 del 9 settembre 2003 veniva disposta a favore del consorzio l'occupazione temporanea d'urgenza dei predetti immobili, con immissione in possesso al 28 ottobre 2003 (cfr. doc. 1 documenti allegati dagli attori nel giudizio pendente dinanzi al Tar con motivi aggiunti). Emerge chiaramente dai suddetti documenti come i termini per l'ultimazione dei lavori sui terreni espropriati era previsto al 28 ottobre 2006.

Pertanto, non possono essere condivise in merito le eccezioni avanzate dalla Recoa ed inerenti alla indeterminatezza del termine di ultimazione delle opere che, a detta della convenuta, sarebbe relativo a 36 mesi a partire dalla data di immissione in possesso, data che gli attori non specificano nè provano.

Orbene, accertata la data prevista per l'ultimazione delle opere da realizzarsi sui terreni espropriati, va verificato se alla predetta data le opere erano state realizzate o meno. Gli attori adducevano, al riguardo, la perizia giurata del 21 settembre 2007.

Nella predetta perizia, si dava atto che, a seguito di sopralluogo nel settembre 2007, "nel terreno è stato realizzato esclusivamente uno scavo con mezzi meccanici, non sono presenti altre opere o manufatti" (cfr. doc. all. 2 fascicolo attori). La predetta circostanza non è stata contestata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale. La Rexxxa nel suo atto di costituzione sosteneva la realizzazione dell'opera autorizzata per la quale era stato disposto l'esproprio, con conseguente infondatezza della domanda dell'attrice.

Nel corso del giudizio, a seguito degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, è emerso che il fondo non era stato utilizzato per la realizzazione dello stabilimento industriale come previsto nel decreto di esproprio, ma vi era stata una modificazione dell'uso dell'immobile da

industriale a commerciale. Pertanto, deve considerarsi insussistente la pubblica utilità affermata dalla Rxxxx anche a fronte del fatto che, a seguito della destinazione d'uso da industriale a commerciale, l'edificio era stato adibito a supermercato. Pertanto, deve ritenersi che la pubblica utilità affermata dalla Rxxxxa viene meno con l'omessa realizzazione dell'opificio previsto nello stesso decreto di esproprio.

Invero, la convenuta sosteneva soltanto nella memoria di replica e, pertanto, tardivamente, la realizzazione effettiva sui terreni espropriati dello stabilimento per la revisione di apparecchiature destinate alla distribuzione di gas propano liquido.

Affermava che, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il blocco dell'attività connessa alla distribuzione del propano, era stato richiesto un cambio di destinazione d'uso dell'edificio, con parere favorevole del Consorzio e trasformazione da insediamento industriale a insediamento commerciale. Le predette circostanze, oltre ad essere avanzate soltanto in sede di memoria di replica e, pertanto, in via del tutto tardiva, sono rimaste anche sguarnite di elementi probatori a sostegno. Sempre nella memoria di replica, la xxxxsosteneva la retrocessione parziale del bene, nonché la necessità di una ponderazione rimessa all'autorità amministrativa che riconosce, per la predetta retrocessione parziale, il venir meno della pubblica utilità del bene, con conseguente insindacabilità giurisdizionale. Anche queste eccezioni non possono trovare accoglimento, in quanto era lo stesso xxxx L'Aquila che, in merito alla retrocessione, disponeva la traslatio iudicii dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per la valutazione della retrocessione del bene (cfr. sentenza Tar L'Aquila 274/09 prodotta nel presente giudizio dagli attori).

Neppure può essere condivisa l'eccezione avanzata dalla Rexxxxa inerente al fatto che i terreni espropriati, trovandosi all'interno della zona industriale di Bazzano, sarebbero automaticamente assoggettati ai vincoli espropriativi e, pertanto, destinati in maniera assoluta alla pubblica utilità. Infatti, a fronte dell'esproprio finalizzato alla costruzione di uno stabilimento industriale per revisione di apparecchiature utilizzate sui serbatoi destinati alla distribuzione del gas propano liquido, la Rexxxa prima non provvedeva alla realizzazione dell'impianto stesso, mentre in un secondo momento utilizzava i terreni espropriati per la costruzione di un immobile che veniva successivamente locato ad un supermercato. Risulta, pertanto, applicabile nel caso di specie l'istituto della retrocessione totale previsto nell'articolo 13 della legge 2359 del 1865 in forza del quale, trascorsi i termini previsti per la realizzazione dell'opera, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace anche in ragione del fatto che il fondo espropriato non veniva utilizzato per la realizzazione degli scopi ai quali l'opera era destinata (cfr. ex multis, C. Cass., sez. I, sent. N. 10461 del 14/05/2014). Pertanto, nel caso di specie risultano realizzati entrambi gli elementi richiesti dalla normativa richiamata per la retrocessione totale del bene al privato, ovvero la scadenza del termine previsto nel provvedimento ablatorio, nonché l'omessa realizzazione dell'opera di pubblica utilità per la quale veniva giustificato il sacrificio del diritto del privato. Ne deriva che gli attori hanno diritto ad ottenere la restituzione del bene.

Nel corso del giudizio è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare il prezzo di retrocessione dei terreni oggetto di espropriazione, nonché di stimarne il valore all'attualità.

Il consulente tecnico d'ufficio, con ragionamento corretto ed immune da censure e, pertanto, pienamente condivisibile, ha stimato che il terreno espropriato ha all'attualità un valore di 30,00 euro al metro quadrato. La predetta valutazione appare corretta sulla scorta degli stessi ragionamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio che ha indicato come, a seguito del sisma del 2009 e della dislocazione di vari uffici pubblici nella zona di Bazzano, i terreni sono aumentati di valore rispetto al momento dell'esproprio, anche in ragione del fatto che la zona dove si trova la struttura è provvista di molteplici attività commerciali, industriali ed artigianali. Pertanto, il consulente quantificava il valore del terreno ante opera nella somma pari a E 115.590,00.

Gli attori, nell'atto introduttivo, chiedevano non solo la condanna alla restituzione del fondo, previa determinazione del corrispettivo di retrocessione, ma anche che lo stesso terreno fosse restituito nello stato in cui si trovava al momento del l'espropriazione. Chiedevano, pertanto, l'integrale riduzione in pristino del fondo, ovvero il risarcimento del danno calcolato nell'ammontare equivalente alle spese a ciò necessarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il consulente tecnico d'ufficio sosteneva che per il ripristino ante opera del terreno si deve procedere alla demolizione del fabbricato, delle rampe, dell'asfalto, del muretto di recinzione, nonché al riempimento con idoneo materiale della cubatura interessata dallo scavo, ed allo smaltimento dei materiali di risulta. Il costo stimato per la rimessione in pristino veniva quantificato in E 384.006,23, oltre E 46.852,34 per la progettazione e direzione dei lavori delle opere di demolizione ed ulteriori E 1.500,00 oltre Iva ecassa geometri per il frazionamento del terreno.

Va rilevato che la Recoa rappresentava come non era possibile nel caso di specie la rimessione in pristino del fondo che risulterebbe eccessivamente onerosa per la convenuta, tenuta a demolire le opere realizzate sul fondo stesso. Chiedeva, pertanto, che il risarcimento per equivalente previsto ai sensi del secondo comma dell'articolo 2058 c.c. fosse individuato nella restituzione agli attori di una somma di denaro corrispondente al semplice valore del terreno.

Sul punto non possono essere accolte le eccezioni avanzate dai convenuti, ma va affermato il pieno diritto degli attori, previo pagamento del prezzo di retrocessione, a riottenere indietro il bene espropriato. Questo dovrà essere restituito nello stato in cui si trovava al momento dell'esproprio, ovvero privo delle opere realizzate sullo stesso.

Pertanto, le convenute saranno tenute a rimettere in pristino il fondo, ovvero a risarcire il danno nella somma stimata dal ctu pari ad euro 432.358,57.

Sulla predetta somma gli attori chiedevano anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, mentre il Consorzio per lo sviluppo industriale sosteneva che non era dovuta sull'indennità di esproprio la rivalutazione.

Nel caso di specie la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l'equivalente all'ammontare delle spese necessarie alla rimessione in pristino dei luoghi non è confondibile, contrariamente a quanto affermato dal Consorzio, all'indennità di esproprio, che è insuscettibile di rivalutazione monetaria. Nel caso di specie, infatti, la somma riconosciuta dal ctu e liquidata gli attori per la rimessione in pristino dei luoghi rientra a pieno titolo nel risarcimento del danno e come tale, nei debiti di valore per i quali è dovuta la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate.

Va, tuttavia, considerato che il CTU liquidava le predette somme alla data del 29 gennaio 2013, pertanto la rivalutazione andrà calcolata soltanto dalla predetta data fino a quella della decisione. Infatti, con l'emanazione della sentenza, il debito viene liquidato nel preciso ammontare e, pertanto, assume le caratteristiche di debito di valuta, sui quali sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data della decisione, fino all'effettivo soddisfo.

Va, infine, considerato che la Regione Abruzzo è stata chiamata in giudizio dai Gu. senza che fossero spiegate nei suoi confronti domande, con la conseguenza che gli attori saranno condannati al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di questa.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La liquidazione va effettuata secondo i parametri individuati nel D.M. 10.3.2014 n. 55, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dei difensori in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, con riferimento ai parametri medi delle tariffe, ridotti del 50% in ragione dell'entità della controversia e dell'esiguo numero delle questioni trattate, con la precisazione che trattandosi di causa avente ad oggetto il pagamento di somme, verrà applicato il criterio del decisum anziché quello del disputatum (art.5 d.m. n.55/14, Cass. S.U. civili n.1911/63 e n.19014/07).

La voce inerente all'attività istruttoria va ridotta del 70% posto che nel presente giudizio non sono state assunte prove, ma è stata svolta solamente consulenza tecnica d'ufficio.

Le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico delle parti soccombenti Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila e Recoa Srl.

P.q.m.

Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico dott.ssa Daria Lombardi, definitivamente pronunciando sulla causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) In accoglimento della domanda avanzata da xxxx., dichiara il diritto degli attori a riottenere indietro dalla xxx srl il terreno indicato in catasto terreni al foglio 30 di Paganica, particella 62, di mq 3.853 previo pagamento del prezzo di retrocessione;

2) condanna la RxxA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riduzione in pristino del fondo oggetto di retrocessione totale, ovvero al risarcimento del danno quantificato in euro 432.358,57, oltre rivalutazione monetaria dal 29 gennaio 2013 fino alla decisione, ed interessi in misura legale maturati sulle predette somme da calcolarsi dalla data della decisione fino al soddisfo

3) condanna il Consorzio per lo sviluppo industriale di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la xxx in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori, che liquida in complessivi euro 10.365,08, di cui euro 348,00 per esborsi, ed euro 10.017,08 per onorari, oltre Iva e cpa come per legge

4) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione Abruzzo, che liquida in complessivi euro 10.017,08 oltre Iva e cpa come per legge

5) condanna il Consorzio per lo sviluppo industriale di L'Aquila e xxxxxx pagamento delle spese di cru, liquidate con separati decreti

Così deciso in L'Aquila, il 7 luglio 2015

Depositata in cancelleria il 22/07/2015.